

CLXII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Senza discussione approvasi il disegno di legge per modificazioni alla legge sul credito agrario. = Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge per il risanamento di Napoli — Discorrono i deputati Sorrentino, Di San Donato, Romano, Summonte, il relatore deputato Plastino, ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvansi gli articoli del disegno di legge. = Discussione del disegno di legge relativo alle Casse di risparmio — Discorrono il relatore deputato Carmine, i deputati Florenzano, Mussi, ed il ministro di agricoltura e commercio — Approvansi gli articoli del disegno di legge. = Dopo brevi osservazioni del deputato Cavallini, al quale rispondono il relatore deputato Solimbergo ed il ministro dei lavori pubblici, approvasi il disegno di legge: Convenzione con la Società di navigazione generale italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez e Aden. = Senza discussione poi approvasi il disegno di legge per convalidazione del regio decreto 12 aprile 1888 che modifica la tariffa generale per le dogane rispetto ai dazii di entrata sui pesci marinati e sott'olio.

La seduta comincia alle 10,10 antimeridiane.

Fortunato, segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di lunedì 9 corrente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul credito fondiario.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª) sull'ordinamento del credito agrario.

L'onorevole ministro intende che si prenda per base della discussione il disegno di legge del Ministero, o quello della Commissione?

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio Quello della Commissione.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Fortunato, segretario, ne dà lettura. (V. Stampato n. 172-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Al primo capoverso dell'articolo 32 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

“ La durata delle cartelle è indeterminata. Le cartelle che si emettono in rappresentanza dei

mutui fatti ai termini del titolo primo, possono contenere la indicazione del tempo in cui saranno rimborsate. Gli istituti emittenti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare le cartelle che non hanno scadenza, a misura che i crediti si estinguono, per un valore nominale uguale alle somme dei crediti estinti. »

(È approvato).

« Art. 2. All'articolo 34 della citata legge 23 gennaio 1887 è sostituito il seguente articolo 24:

« È fatta facoltà agli Istituti autorizzati all'esercizio del Credito agrario ed alla emissione delle cartelle di farsi rappresentare da speciali agenzie o da associazioni libere di proprietari e di conduttori di fondi rustici, e di conceder loro, come agli Istituti ordinari e cooperativi di credito e alle Casse di risparmio locali, la rappresentanza per tutte le operazioni del Credito agrario. »

(È approvato).

« Art. 3. I fondi disponibili della Cassa depositi e prestiti, oltre ai collocamenti indicati nell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1875, n. 2779 (serie 3ª), potranno anche impiegarsi in acquisto di cartelle agrarie. »

(È approvato).

« Art. 4. All'articolo 12 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli assicuratori sono però liberati, qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che siasi fatta opposizione. »

(È approvato).

« Art. 5. Il Governo ha facoltà di autorizzare con decreto reale gli Istituti esercenti il credito agrario a termini del titolo II della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª), a somministrare le somme mutate in cartelle al loro valore nominale.

(È approvato).

« Art. 6. Sono applicate alle cartelle agrarie le disposizioni della legge 14 luglio 1887, numero 4716 (serie 3ª), sulla emissione, in caso di perdita, dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii. »

Salandra, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Salandra, relatore. Prego la Camera di con-

sentire che si corregga un lieve errore di dizione che è incorso nella citazione della legge.

In luogo di dire: « della legge 14 luglio 1887, n. 4716 (serie 3ª), sull'emissione in caso di perdita dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii » si deve dire: « della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª), concernente la emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii. »

Presidente. L'articolo dunque suonerebbe così:

« Sono applicate alle cartelle agrarie le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª), concernente la emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancarii. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Si procederà oggi in principio della seduta pomeridiana alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al disegno di legge per il risanamento della città di Napoli.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento della città di Napoli.

L'onorevole ministro dell'interno non è presente?

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Posso rappresentarlo io.

Presidente. Sta bene.

Si dia lettura del disegno di legge.

Fortunato, segretario, legge. (Vedi *Stampato*, numero 174-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorrentino.

Sorrentino. Pareva che un sorriso fosse caduto sulla mia sorte parlamentare consentendomi di esporre oggi quello che mi era stato impedito di svolgere in altra occasione. Però anche il nuovo sorriso è rimasto a metà, giacchè io avrei desiderato che si fosse oggi trovato al suo banco l'onorevole ministro dell'interno, al quale specialmente io dovrei rivolgere le mie parole. Ma ad ogni modo v'è il resoconto parlamentare, v'è il ministro di agricoltura e commercio, e potrà egli raccogliere i miei voti.

Presidente. Però, onorevole Sorrentino, io la prego di attenersi strettamente al tema della discussione generale e di non entrare in argomenti estranei a questo disegno di legge.

Sorrentino. Ma, onorevole signor presidente, non mi pare che ci sia ragione di richiamarmi...

Presidente. Io non le ho fatto un richiamo, ma un semplice avvertimento.

Sorrentino. Se non vuole che eserciti il mio diritto, cesserò...

Presidente. Io le permetto di esercitare ogni suo diritto; ma siccome le sue prime parole mi fanno supporre che Ella possa escire dai limiti dell'attuale discussione, la prego di attenersi all'argomento.

Sorrentino. Allora va bene. Questo disegno di legge reca alcune modificazioni alla legge di risanamento per la città di Napoli. Ora della mia interpellanza uno dei principali argomenti era appunto questo. Se il ministro dell'interno me l'avesse lasciata svolgere, quando la presentai, in due parole saremmo usciti da ogni imbarazzo, perchè io non avrei chiesto altro che la comunicazione di tutti i documenti riguardanti la inchiesta sul Consiglio provinciale e quelli riguardanti la esecuzione della legge sul risanamento di Napoli.

Dopo quella comunicazione, la discussione si sarebbe potuta riprendere più ampiamente, in novembre, ma il ministro volle rimandarla dopo la legge comunale, cioè ai secoli futuri, io dovetti rassegnarmi; ed ora che mi si presenta l'occasione, poichè si tratta appunto di questa legge di esecuzione del risanamento della città di Napoli, mi pare di aver diritto di entrare nella discussione generale nel modo che crederò migliore.

Certo dopo la strage di 7500 napoletani fatta dal cholera nel 1884 il Parlamento fu mosso a pietà verso quella città, e fu largo di concorso verso di essa, votando i cento milioni pel risanamento.

Nel dicembre 1884 fu proposta dal Governo una legge che io accettava di gran cuore, ma che fu poi sostituita da un'altra legge che è la presente con un carattere direi quasi di legge statoria; tanto che col primo articolo di essa si imponeva che entro un mese il municipio di Napoli avrebbe dovuto presentare tutto un piano di risanamento della città, ed entro tre mesi il Governo avrebbe dovuto accettarlo; non ci poteva essere cosa più parentoria di questa.

Io fui solo, solissimo ad oppormi a quest'articolo di legge, ed il fatto mi ha dato pienamente

ragione poichè a quattro anni di distanza, nessuna esecuzione vera si è potuto dare alla legge.

Ora è giusto il diritto in me di richiamare su quella legge l'attenzione della Camera appunto perchè, se questa legge non si è potuta eseguire con tutto il carattere d'urgenza che le si era dato, vuol dire che qualche cosa di grave, di serio, di impossibile, un vizio organico vi dovea essere.

Ora di chi sia la responsabilità non lo dico adesso; aspetto l'ora opportuna per farlo, ma mi preme di rilevare questo fatto davanti alla Camera attendendo il giorno in cui si possa vedere a chi spetti la responsabilità. Sarà la città di Napoli colpevole di questo? O non sarà il Governo, o non sarà altri? È necessario che il Parlamento, che è stato così generoso verso Napoli, conosca la verità; e questo è quello che io dimando che si sappia, perchè mi duole assaissimo di sentir sempre malmenare questo nome napoletano. Aggiungo che un'altra legge speciale fu fatta nel 1881, la quale avea per iscopo di mettere un chiodo forte e saldo sul bilancio del municipio di Napoli, era fatta, cioè, per impedire l'accrescersi del disavanzo.

Ora a tutti è noto, e nessuno lo mette in dubbio, che nel bilancio presente del municipio di Napoli vi sono tre milioni di disavanzo normale ed altri sette di straordinario. Dunque un'altra legge votata dal Parlamento non ha avuto esecuzione.

È necessario perciò che il Parlamento sappia quale sia la causa che produce questi effetti, altrimenti non si potrà mai praticamente provvedere alla sorte di questa grande città che si chiama Napoli.

Debbo fare un'altra osservazione, ma di volo, perchè non è il momento questo di entrare nel merito della grande questione.

In ventitrè anni il municipio della città di Napoli è stato sciolto cinque volte, mentre in nessun'altra grande città d'Italia è avvenuto un caso simile. Ci deve adunque essere qualche cosa di anormale, qualche vizio organico, in questo municipio per richiedere simili provvedimenti eccezionali.

C'è poi un'altra parte della mia interpellanza la quale in questa si compenetra. Sette od otto anni fa dal ministro Depretis fu ordinata una inchiesta sull'amministrazione provinciale. Di questa inchiesta una parte, per quanto si sa, fu pubblicata ed un'altra fu sotterrata ad uso del ministro dell'interno. Intanto le accuse rimasero intere, e si sparsero, spesso violenti, per tutta la città e per tutta l'Italia; quest'inchiesta non ebbe nessun risultato, perchè nella parte che fu pub-

blicata si suggerivano provvedimenti che non furono presi.

Dell'altra non se ne parlò più. Le cose rimasero così, ed i cittadini non hanno mai saputo come regolarsi, perchè un giudizio non fu mai pronunciato. Chi ha torto? Chi ha ragione? Chi è il colpevole? Non si sa. Nello scorso anno nascono nuove accuse che si aggiungono alle vecchie; sale al potere l'illustre uomo, che oggi regola i nostri destini; e sorge nel paese una grande speranza. Questi echi giungono sino a lui ed egli manda uno o due ispettori per fare una seconda inchiesta.

Corrono diverse voci sull'esito di cotesta inchiesta; passano mesi, si chiede che sia reso noto il risultato di essa, ma non si può saperne nulla; e quindi si resta tutti sotto l'incubo delle accuse. Chi sono i prevaricatori? Chi gli onesti? Non si sa. Ma finiamola una volta, e mettiamo ciascuno al suo posto. Lasciamo che da una parte sieno i reprobì e dall'altra gli eletti; ma il rimanere tutti coinvolti in questa nube di accuse non piace certamente nè a chi siede nel Consiglio provinciale, nè a nessuno; e soprattutto demoralizza il paese, perchè non si vede più il confine fra il bene ed il male, tra l'onesto ed il disonesto.

È necessario che una grande città ed una grande provincia sappiano quali sono i galantuomini e quali non lo sono. Credo che questo sia un debito supremo del Governo, il quale poteva non metter mano a queste cose, ma una volta che ve le ha poste, deve andare sino al fondo.

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Sorrentino. E poichè quel giorno che annunziai la mia interpellanza l'onorevole Crispi nel rispondermi disse una frase la quale fu male interpretata, e poteva ferire anche me per la sua indeterminatezza, poichè disse che non era lui che doveva temere della discussione di quella interpellanza, ma piuttosto ci avrei dovuto pensare io, è necessario sapere qual sia stato il significato di quelle parole. Fu la invocata carità di patria? Si alluse a cause generali, o non piuttosto a particolari?...

Presidente. Senta, onorevole Sorrentino, io non posso lasciarla andare innanzi a svolgere argomenti estranei alla questione.

Sorrentino. Ho già finito, onorevole presidente.

Presidente. Tanto meglio, altrimenti avrei dovuto richiamarla all'argomento.

Sorrentino. Mi basta quello che ho detto. Dunque prego l'onorevole Grimaldi, che in questo momento rappresenta il presidente del Consiglio, di domandare al suo collega se intende presentare

alla Camera tutti gli atti che riguardano l'esecuzione della legge di risanamento, e se intende di presentare o pubblicare tutti gli atti relativi all'inchiesta sul Consiglio provinciale. Ecco a che cosa restringo le mie conclusioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. (*Presidente della Commissione*). Io non so come l'onorevole Sorrentino, a proposito della legge di risanamento della città di Napoli, sia venuto a parlare qui di una dolorosa inchiesta. Nè io posso essere sospetto, onorevole Sorrentino, se le dico che avrei desiderato che Ella non fosse venuto a gettare qui nella Camera qualche parola di più contro Napoli e i napoletani.

Ella, onorevole Sorrentino, ha detto essere tempo ormai di finire di malmenare il nome dei napoletani. Cominciamo noi a far così, onorevole Sorrentino; cominciamo a rispettarci noi, e allora saremo meglio rispettati.

L'onorevole Sorrentino ha poi parlato della legge di risanamento; ed io debbo rammentargli che egli, pur faciente parte della Commissione che esaminò quella legge che fu approvata dalla Camera, rimase sempre nella minoranza; anzi direi che fu una minoranza individuale.

Sorrentino. Me ne glorio.

Di San Donato. (*Presidente della Commissione*). È difficile, infatti, trovare un deputato che si possa associare all'onorevole Sorrentino, a causa di certe sue vedute.

Per esempio, l'onorevole Sorrentino ha fisso nel cervello questo pensiero: che si debba mandare un commissario regio a Napoli. Sono venti anni che conosco l'onorevole Sorrentino, e da venti anni gli sento ripetere la stessa idea; nè parmi che simili cose possano desiderarsi con entusiasmo e come titolo di gloria da un cittadino. Devono subirsi quando la dura necessità le impone, ma non so capire che si domandino.

È inutile, d'altronde, fare adesso nuovi reclami. Ricorderò alla Camera che l'altro giorno l'onorevole presidente del Consiglio, male interpretando una mia frase, disse che il Governo era stato sempre favorevole alla esecuzione della legge. Ebbene, o signori, qui bisogna essere in buona fede. Il Parlamento ha votato con grande premura la legge di risanamento per Napoli. Ma senza fare recriminazioni a proposito di figure e di personaggi spariti dalla scena politica d'Italia ed a cui ciascuno deve aver rispetto, mi sia permesso dire che basta dare un'occhiata alla legge votata a favore di Napoli, per persuadersi che, se si fosse voluta

applicare, a quest'ora il risanamento di quel povero paese sarebbe già un fatto compiuto.

Invece, oggi arrivano le lamentazioni; lamentazioni che, per quanto io mi sappia, nascono da molte circostanze, da questioni di partito, e da associazioni di interessi.

Se sapeste, onorevoli colleghi, quanti intraprenditori, a forma di cavallette, si sono gittati sulla povera città di Napoli, guardando quei cento milioni da rosicchiare! Io, per esempio, sono uno di quelli che sono al loro indice, perchè ho lealmente combattuto e combatterò sempre il lotto unico che non credo atto di retta e buona amministrazione. Quando mi persuaderanno dell'opposto, non lo combatterò più; ma sarà difficile.

L'onorevole Sorrentino, dunque, quanto alla questione del risanamento, non ha torto. Egli però non fa alcuna proposta intorno al disegno di legge in esame; ebbene, faremo una proposta noi; pregheremo cioè il Governo affinché questa novella larghezza che si accorda alla città di Napoli, sia di buon augurio per la legge di risanamento.

Sorrentino. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sorrentino.

Sorrentino. L'onorevole Di San Donato disse che io aveva pronunziato certe frasi le quali, invece di giovare alle sorti di Napoli, le aggravano. Ora io debbo dichiarare che sono stato frainteso: poichè il mio scopo principale era quello appunto di rimettere la città di Napoli a quel giusto posto che le compete nella stima di tutto il resto d'Italia. Questo è il mio scopo fisso; e tutta l'opera mia, che potrà essere stata bene o male giudicata, non è stata diretta ad altro intento che a questo. Soggiungo che se altra volta, come anche adesso, ho avuta ed ho la fissazione, la monomania se si vuole, che sia stabilito a Napoli un commissariato eccezionale, è perchè io sono profondamente convinto che se non si applica a Napoli un regime eccezionale, quella sventurata città non uscirà mai dallo stato di decadimento in cui si trova. Io ho concorso a provare e riprovare tutti i mezzi ordinari, in tutti i modi, con tutti gli uomini, e con tutti i partiti, ed ho visto che ogni sforzo è stato inutile.

Quindi la conclusione viene spontanea: se i mezzi ordinari non giovano, bisogna tentare i mezzi straordinari.

Sarà un'aberrazione, sarà una idea fissa sbagliata, sarà una monomania, ma è la mia convinzione. Per modo che, invece di un'accusa,

considero le parole dell'onorevole Di San Donato come un titolo di merito.

Di San Donato. Tale sia.

Sorrentino. L'onorevole Di San Donato ha detto: ha ragione l'onorevole Sorrentino in quanto alla non applicazione della legge di risanamento, ma ha torto di fare oggi delle lamentazioni intorno a quella legge: egli solo, nella Commissione parlamentare, fu di parere contrario a quello di tutti.

Ora, appunto per questa ragione, io mi lamento oggi: mi lamento, perchè io solo previdi tutto allora, e obbliga la Commissione a votare contro di me, perchè io sosteneva che quell'articolo primo era inattuabile, ed era un assurdo supporre che in un mese solo, il Consiglio comunale di Napoli che non aveva mai pensato a fare opere di risanamento, che non aveva mai pensato all'igiene, avesse potuto presentare un piano di risanamento tale da spendere la somma di 100 milioni.

La speranza era assolutamente assurda, e fu un gran male cullarvisi; ed il male perdurerà se cammineremo ancora sulla stessa via. Dirò altresì che ho un'altra convinzione profonda; vale a dire che il concetto del risanamento è, a parer mio, radicalmente sbagliato; e che il piano del municipio, l'opera del rettilo, invece di essere un bene per Napoli, sarà l'ultima sua ruina.

Ma io non voglio entrare nel merito di tale questione; perchè non è questo il momento opportuno: la vedrà chi deve vederla, se il Governo, come avrebbe dovuto avere, avrà un piano suo. Noto solamente il fenomeno che, a quattro anni di distanza, quella legge non ha avuto esecuzione. Io lo previdi nella Giunta parlamentare, ed i fatti sino ad oggi danno ragione a me.

Di San Donato. Onorevole presidente, poichè l'onorevole Sorrentino è veramente un fenomeno, visto che, fino da venti anni fa, egli aveva preveduto che Napoli avrebbe bisogno di un commissario regio...

Sorrentino. No, ho detto quattro anni or sono; e sta nel processo verbale.

Presidente. Non interrompano.

Di San Donato. Mi lasci dire. Io non posso, dicevo, che pregare la Camera di unirsi a me nel salutare questa preveggenza così nobile e patriottica dell'onorevole Sorrentino!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Comprenderà la Camera che io non ho da fare se non una semplice dichiarazione. Il disegno di

legge attuale è stato presentato da me, di concerto con gli altri colleghi dell'interno e delle finanze, perchè esso esclusivamente si riferisce ad operazioni di credito fondiario. Sorti dei dubbi sull'estensione da dare all'articolo 15 della legge relativa al risanamento di Napoli, si è fatto questo progettino di legge per chiarire i dubbi medesimi. Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, adunque non poteva e non doveva prevedere, che si potesse suscitare una questione, la quale non è inerente al disegno in esame; e molto meno poteva e doveva prevedere che a proposito delle disposizioni contenute nel disegno di legge attuale si fosse innestata un'altra disputa di natura diversa, che forma oggetto di una speciale interpellanza circa l'inchiesta sull'amministrazione provinciale di Napoli. Ecco la ragione per cui il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non è qui venuto ad assistere alla discussione del disegno di legge. In ogni modo io non posso fare alcuna dichiarazione in merito alle cose dette dagli onorevoli preopinanti, inquantochè rientrano tutte nella competenza del Ministero dell'interno. Il vedere se e come si sia eseguita la legge sul risanamento; il vedere se e come si debba provvedere in relazione all'inchiesta suddetta; è cosa a cui risponderà, ed in parte ha già risposto nelle precedenti tornate, l'onorevole presidente del Consiglio. L'onorevole Sorrentino m'incarica di comunicare al presidente del Consiglio tutte le sue osservazioni ed io lo farò. A me è lecito dire una parola sola, conoscendo appieno gl'intendimenti del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, cioè la sua ferma volontà di eseguire così la legge sul risanamento di Napoli, come tutte le altre leggi dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Plastino, relatore. Io ho domandato di parlare perchè devo proporre, d'accordo col Governo, una aggiunta all'articolo primo.

Intendo bene che non è dovere nè diritto mio d'intervenire in tutto quello che è stato detto, e che è estraneo alla legge. Ma sia lecito a me, (e ne domando scuse alla Camera) come uno che a Napoli vive da lungo tempo, che vi è per così dire ospite, e che quindi ha dovere di gratitudine verso quella città; a me che, per giunta, ci vivo e ci vivrò senza fare altra vita fuorchè privatissima, direi anzi da studente; sia lecito a me, ripeto, non di discutere menomamente quello che è stato detto, ma di rivolgere a quella città un augurio; quello cioè, che il nome di essa sia trascinato in quest'aula il meno possibile, (*Bravo!*)

che vi sia trascinato meno frequentemente di come suole (*Benissimo!*); perchè la Camera può credere e crede per un momento, considerate le diverse circostanze in cui se ne parla e pel modo vivace con cui se ne parla, che le persone le quali, per quanto nobilmente (poichè non voglio disconoscere gl'intendimenti buoni dell'onorevole Sorrentino) vengono qui trascinando il nome di Napoli, riescano non tanto a procacciare benessere e buona fama a quella città, ma piuttosto a fare qui dentro la giustificazione, per buona che questa possa essere, di quistioni, di vedute, di dibattiti personali.

Sorrentino. Domando di parlare per un fatto personale.

Plastino, relatore. Io ho detto che posso anche ammirare i sentimenti che muovono l'onorevole Sorrentino; ma il fatto è questo, e la Camera mi darà ragione, che effettivamente, tutte le volte che il nome di Napoli è trascinato qui dentro, mi sembra, sia pure un errore, che il nome di quella città, anzichè guadagnarvi, ci perda.

E vengo alla proposta della Commissione formulata d'accordo col Governo.

Nell'articolo 15 della legge sul risanamento, si parla delle case da costruire. Naturalmente, quando il mutuo si fa, con ipoteca, su una casa da costruire, mancano i dati per la valutazione: non avete il tributo fondiario, non avete le pigioni, non avete l'oggetto, la muratura, la casa. Così l'istituto di credito, facendo mutui su case di là da venire, corre l'alea; corre un'alea punto consentanea alle sue norme, ai suoi fini.

Per garanzia, trattandosi di un'alea, è stabilito, in questo articolo 15, che, in questa ipotesi di mutui sopra case da costruire, la valutazione debba farsi, dall'istituto di credito, non in conformità dei metodi ordinari, ma debba farsi secondo una perizia giurata di tre ingegneri.

Questa disposizione arreca molti impacci e molte spese; ma si giustifica per i mutui relativi a edifici futuri, perchè questa garanzia è un compenso all'alea che gl'istituti corrono. Ciò solo giustifica quel metodo eccezionale di valutazione. Nè si può credere, che un'altra ragione vi sia per esso, cioè la estensione del mutuo dal 50 al 60 per cento del valore. Questo no, perchè l'accertamento del giusto valore può e deve essere curato dagli istituti, ed è curato, non meno quando essi danno il 50 che quando danno il 60 per cento. Gli istituti devono fare, e fanno, e possono fare l'accertamento del valore, quando si tratti di immobile già esistente. Se ora noi, con l'articolo 15 modificato, stabiliamo che i mutui si possono

fare, non solo circa case da costruire, ma anche circa case già costruite, evidentemente questi impacci e queste spese, della perizia giurata dei tre ingegneri, non hanno più ragion d'essere. Tale perizia resterà ferma pei mutui sopra case da costruire; ma ogni ragione di logica e di dritto esige, che rimanga esclusa, pe' mutui sopra case già costruite, alle quali appunto provvede questo articolo primo, e per le quali i metodi di valutazione non debbono essere se non i metodi ordinari. Ond'è che, d'accordo col Governo, all'articolo 1 aggiungiamo questo capoverso:

« Alla valutazione di queste (case già costruite) non si estende il metodo della perizia giurata, prescritto dal medesimo articolo. »

Finisco col dire questo solo. L'onorevole Di San Donato ha detto: la Camera voterà volentieri questa nuova concessione a Napoli. Devo dichiarare che non è punto una nuova concessione quella che si fa col progettino che stiamo discutendo; con questo non si fa se non chiarire dubbi sorti sulla intelligenza dell'articolo 15 e dare a questo il suo significato vero e proprio. Chi ha dato un'occhiata alla relazione del Ministero, o alla relazione fatta dal vostro relatore, vede chiarissimamente come quei dubbi non potevano non risolversi nel modo come s'è proposto. Ond'è che nessuno deve avere il pensiero che, con questa legge, si facciano nuove agevolanze, nuovi benefici, nuovi privilegi alla città di Napoli. (*Benissimo!*)

Presidente. Se nessuno chiede di parlare...

Sorrentino. Io ho chiesto di parlare.

Presidente. Su che cosa, onorevole Sorrentino?

Sorrentino. Per un fatto personale. (*Ooh! Ooh!*)

Presidente. Ha già parlato, due volte, per un fatto personale.

Sorrentino. Non sono io che li creo i fatti personali!

Presidente. Accenni il fatto personale.

Sorrentino. L'onorevole Plastino si è degnato di farmi una paterna ammonizione, dicendo che avrei dovuto cercare di non trascinare il nome di Napoli in quest'Aula.

Plastino, relatore. È la mia opinione e, pare, anche della Camera.

Sorrentino. Ciò significherebbe che io trascinerai qua dentro un cattivo nome. (*No! no!*) Poi, ha finito col dire peggio ancora: che io qui dentro mi sono fatto eco di questioni personali. (*No! no!*)

Ma l'onorevole Plastino non mi ha mai conosciuto; ignora le azioni e la vita pubblica di chi

parla e che può dirgli che le cose che ha dette in quest'Aula, non furono ispirate che da un sentimento elevato, dal desiderio di giovare al prestigio della città di Napoli.

Plastino, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Plastino, relatore. Ho chiesto di parlare per togliere dall'animo dell'onorevole Sorrentino queste apprensioni. Io non ho alluso a ragioni personali in senso men che buono. Ho detto: io posso ammirare anche i sentimenti che muovono l'onorevole Sorrentino; ma, facendo egli qua dentro la difesa di questi sentimenti suoi e altri facendola dei proprii, la Camera crede che in tal modo si provveda piuttosto a sè medesimi che non a procacciare simpatia e benevolenza alla città di Napoli. E dico: *provvedere a sè medesimi*, non già nel senso di ragioni od interessi personali; ma nel senso di agitare qua dentro le opinioni, i modi di vedere, i dibattiti personali, buoni e giusti che siano, relativi alle cose di quella città.

Non so che cosa ci sia di ingiurioso in questo. Non è possibile: di ingiurioso non ci poteva essere nulla nè per l'indole mia, nè per la costumatezza mia, nè per la cosa stessa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano.

Romano. Io voterò questo disegno di legge: (*Bene!*) perchè, realmente, toglie un dubbio, riempie una lacuna che c'era nella legge pel risanamento di Napoli: ma non posso non esser dolente come lo è l'onorevole Di San Donato, per il ritardo del risanamento, per la cui urgente esecuzione si concedettero tutte le più eccezionali facoltà, e nonpertanto il municipio di Napoli, per le sue esorbitanti pretese, non ha fatto nulla per la esecuzione di quella provvida legge.

Presidente. Onorevole Romano, è inutile che Ella sollevi questa questione, ora non si discute del municipio di Napoli.

Romano. Io quindi mi associo alle osservazioni dell'onorevole Sorrentino, e domando anch'io che si mettano le carte in tavola e si faccia la luce. (*Rumori.*)

Presidente. Tutto questo non ha a che fare colla discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Summonte, ma lo invito a non trattare argomenti estranei alla discussione.

Summonte. Onorevole presidente, quando l'onorevole Romano attacca il municipio di Napoli, per quanto si riferisce alla esecuzione della legge di risanamento, credo sia lecito a me, che mi onoro di far parte della Giunta municipale di

quella città, di dirgli che, prima di venire qui nella Camera ad accusare il municipio di Napoli, egli avrebbe dovuto prender conoscenza dei sacrifici, e della abnegazione con la quale la Giunta ha proceduto alla esecuzione della legge di risanamento.

Io non aggiungo altro.

Romano. Chiedo di parlare.

Voci. No! no! (*Rumori*).

Presidente. Ma, onorevole Romano, non entri in una questione estranea alla presente discussione.

Romano. Dirò una sola parola per un fatto personale.

Presidente. Parli e si limiti strettamente al fatto personale.

Romano. L'onorevole Summonte sa che io ho stampato moltissime lettere dirette al duca di San Donato per dimostrare gli errori che si volevano commettere dal municipio di Napoli; sa che io mi presentai replicatamente al municipio per pregare la Giunta di desistere dai suoi piani assurdi e rovinosi, e feci opera vana. (*Rumori — Basta!*)

Presidente. Onorevole Romano, tutto questo ha niente a che fare con l'attuale discussione. (*Approvazioni*).

Romano. Io so bene come stiano le cose; per questo ho voluto parlare, ma non sarà questa l'ultima parola su cotesto doloroso tema.

Voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. Non essendovi altre osservazioni passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. La misura di favore stabilita per la concessione di prestiti destinati alla costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del piano di risanamento della città di Napoli, dall'articolo 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), si estende anche alle case la cui costruzione sia ultimata. ”

La Commissione propone che a questo articolo sia aggiunto il seguente capoverso:

“ Alla valutazione di queste case non estendesi il metodo della perizia giurata, prescritto dal medesimo articolo. ”

Il Governo accetta questo capoverso aggiuntivo?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'accetta.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 1 col capoverso aggiuntivo della Commissione accettato dal Governo.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato, così pure gli altri articoli del disegno di legge*).

“ Art. 2. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) e dell'articolo 1 della presente legge sono applicabili anche alle costruzioni comprese nel piano di ampliamento della città di Napoli. ”

“ Art. 3. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) e quelle della presente legge avranno effetto sino al 31 gennaio 1895. ”

“ Art. 4. Le disposizioni della presente legge avranno vigore anche in quei comuni, che si sieno uniformati o, in tempo utile, si uniformeranno all'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885. ”

Procederemo oggi in principio di seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio.

Si dia lettura del disegno di legge.

Fortunato, segretario, legge. (*Vedi Stampato numero 11-c*).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Gli Istituti che si propongono di raccogliere i depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, acquistano la personalità giuridica e il titolo di Casse di risparmio con le forme e alle condizioni stabilite dalla presente legge. ”

(*È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 9 inclusive*):

“ Art. 2. Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, debbono essere compiuti in conformità delle leggi e dei regolamenti propri a ciascuna specie di corpi morali.

“ Le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, si costituiscono per atto pubblico.

“ L'atto costitutivo delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, determina:

1. le ingerenze di essi corpi morali nella

nomina degli amministratori e nella revisione dei conti;

2. l'ordinamento amministrativo dell'Istituto.

L'atto costitutivo delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, determina:

1. il numero, l'ammissione, la sostituzione e i diritti degli associati e della loro assemblea;

2. i modi di elezione e il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3. le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

“ All'atto costitutivo è allegato lo statuto.

“ Questo deve contenere le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme, la natura dei libretti, i modi d'impiego dei capitali e la erogazione degli utili netti annuali, non che le norme per le modificazioni degli istituti stessi. ”

“ Art. 3. Il primo fondo di dotazione delle Casse di risparmio, comunque raccolto, deve essere costituito in danaro e per una somma non inferiore a lire 3000, la quale può essere rimborsata nella sua totalità o in parte, secondo i patti dell'atto costitutivo, quando si sia formata una massa di rispetto nella misura stabilita dall'articolo 17.

“ Da cotesta somma, dai successivi aumenti del patrimonio e da qualsiasi profitto della Cassa è vietato alle persone ed agli enti sopradetti di prelevare alcun interesse, salvo il caso di cui all'articolo 17. ”

“ Art. 4. Le Casse di risparmio fondate da istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso debbono costituirsi con patrimonio separato e amministrazione distinta da quelli dell'Istituto fondatore.

“ In nessun caso l'Amministrazione delle Casse di risparmio può essere assunta dalle Giunte comunali o dalle Deputazioni provinciali o dai componenti le medesime.

“ Le Casse di risparmio possono avere la gestione di altre istituzioni di carattere economico ad esse consentita da leggi o regolamenti speciali o dai rispettivi statuti. ”

“ Art. 5. Nelle Casse di risparmio istituite da associazioni la qualità di socio è personale e intransmissibile.

“ I soci di tali Casse conservano la loro qualità, anche dopo che sia stato loro restituito il contributo. ”

“ Art. 6. È vietato agli amministratori delle Casse di risparmio di partecipare agli utili e di ricevere compensi o indennità, salvo per chi eserciti le funzioni di direttore.

“ È parimenti vietato agli amministratori e ai direttori delle Casse di risparmio di contrarre obbligazioni con l'Istituto che amministrano o dirigono.

“ Potranno però eccezionalmente gli Istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori. ”

“ Art. 7. I libretti di risparmio rilasciati al depositante al tempo del primo versamento sono nominativi, al portatore o nominativi, ma pagabili al portatore. Quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome. ”

“ Art. 8. Le Casse di risparmio possono anche stabilire nei rispettivi statuti una categoria speciale di libretti nominativi per determinati Istituti di beneficenza, o classi di persone coi caratteri seguenti:

1. Un limite più basso nel minimo di ciascun versamento;

2. Un limite nel deposito fruttifero;

3. Un saggio più alto nell'interesse.

“ Questi libretti non debbono oltrepassare una determinata proporzione colla somma totale depositata. ”

“ Art. 9. I versamenti e i rimborsi sui libretti di risparmio nominativi si presumono atti di ordinaria amministrazione, quando manchi una contraria indicazione registrata sul libretto.

“ Il libretto di risparmio nominativo può essere dato e pagato alle donne maritate e ai minori salvo l'opposizione del marito o del rappresentante legale del minore.

“ Si presumono inoltre non soggette a usufrutto legale le somme depositate a risparmio, in mancanza di speciale indicazione. ”

“ Art. 10. In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore o nominativi, ma pagabili al portatore, si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª), ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto, e possono anche stabilire norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire cento. ”

Carmine, relatore. Chiedo di parlare su questo articolo 10.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. Nel disegno di legge, quale era stato approvato precedentemente dalla Camera, fra l'articolo testè approvato e quello ora in discussione ve ne era uno che fu soppresso

dall'altro ramo del Parlamento e che contemplava le disposizioni riguardanti i pagamenti delle somme iscritte sopra i libretti delle Casse di risparmio ed il modo di quietanzare questi pagamenti.

Fu soppresso questo articolo, perchè si è creduto che l'argomento potesse trovare sede migliore nel regolamento anzichè nella legge. La Commissione si è astenuta dal discutere questo punto; ma poichè, quell'articolo dopo la discussione avvenuta venne modificato anche per iniziativa di parecchi colleghi, così, anche per riguardo a questi colleghi, la Commissione rivolge preghiera all'onorevole ministro di agricoltura industria e commercio perchè voglia, nel regolamento che sarà fatto per l'esecuzione di questa legge, includere fedelmente le disposizioni che si trovano nell'articolo come era stato approvato dalla Camera.

La Commissione prende occasione da questa dichiarazione, (la quale, spera sarà l'unica che dovrà fare nella presente discussione) per ringraziare l'onorevole ministro delle dichiarazioni ad essa fatte e che furono riportate nella relazione e le quali spera egli vorrà ripetere ancora una volta davanti alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Quando la Commissione del Senato delegata ad esaminare questo disegno di legge mi chiamò nel suo seno, esprimendomi il divisamento di sopprimere l'articolo, al quale ha fatto cenno l'onorevole relatore, io mi affrettai a dichiarare che per me era indifferente applicare quelle disposizioni per regolamento o per legge; ma che però teneva a che quelle norme che la Camera aveva votate a proposito dei pagamenti dovessero essere rispettate dalle Casse di risparmio.

L'Ufficio centrale del Senato, unicamente per questione di forma, trovò che in una legge come questa si dovessero stabilire dei criteri generali, lasciando poi tutte le parti di dettaglio al regolamento.

Ad ogni modo alla proposta che mi fa l'onorevole relatore rispondo, che la disposizione come fu deliberata dalla Camera sarà da me trasfusa nel regolamento.

Colgo poi questa occasione per confermare le dichiarazioni che sono contenute nella relazione della Giunta che si è occupata con tanta solerzia di questo disegno di legge, e queste dichiarazioni, così come sono contenute nella relazione, intendo che sieno innanzi alla Camera ripetute.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato l'articolo 10.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 15 inclusive):

“ Art. 11. L'annullamento del libretto perduto, mentre estingue i diritti del possessore verso la Cassa, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il rilascio del duplicato. ”

“ Art. 12. Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore, tranne che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del marito o del legale rappresentante del minore.

“ L'opposizione, per esser valida, deve esser fatta in iscritto alla Amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto.

“ Finchè l'opposizione sussiste, nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente, e senza l'ordine dell'autorità giudiziaria competente. ”

“ Art. 13. Il credito iscritto sopra un libretto nominativo può all'atto della emissione essere sottoposto a vincolo a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria, può essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo o sequestro, o ad esecuzione pel pagamento degli interessi o del capitale a favore dei terzi. ”

“ Art. 14. Le Casse di risparmio, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, o di altra natura. Devono però tener separate nelle loro scritture siffatte operazioni. ”

“ Art. 15. Le Casse di risparmio, salvo speciale autorizzazione da ottenersi per decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto od in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'articolo 4, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate. ”

“ Esse debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabili che acquistano volontariamente o nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione. ”

“ Art. 16. Le Casse di risparmio devono impiegare i loro capitali nei modi consentiti dai rispettivi statuti.

“ Negli statuti stessi dovrà essere stabilita la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività :

- a) dei mutui o conti correnti con ipoteca;
- b) degli impieghi o mutui ai corpi morali. ”

Florenzano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Florenzano. Questo articolo mi pare importantissimo, anzi il più importante della legge, perchè si riferisce all'impiego dei fondi raccolti dalle Casse di risparmio. In questo articolo è detto :

“ Le Casse di risparmio devono impiegare i loro capitali nei modi consenti dai rispettivi statuti.

“ Negli statuti stessi dovrà essere stabilita la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attività.

- a) dei mutui o conti correnti con ipoteca;
- b) degli impieghi o mutui ai corpi morali. ”

Poi indica due modi di mutuo e conti correnti con ipoteca per impegni o mutui a corpi morali.

Ora, pochi momenti fa, abbiamo approvato una modificazione alla legge sul credito agrario, e nell'articolo 2 di quella legge abbiamo sostituito un nuovo articolo 34 alla vecchia disposizione modificata. La modifica dice così :

« Art. 34. È fatta facoltà agl'Istituti autorizzati all'esercizio del Credito agrario ed alla emissione delle cartelle di farsi rappresentare da speciali agenzie o da associazioni libere di proprietari, e di conduttori di fondi rustici, e di conceder loro, come agli Istituti ordinari e cooperativi di credito e alle Casse di risparmio locali, la rappresentanza per tutte le operazioni del Credito agrario. ”

Ora io non vedo nessun raffronto, nessuna connessione tra questo articolo 34 e l'articolo 16 della legge che discutiamo. Capisco che l'onorevole ministro potrà facilmente obiettarmi che in quell'articolo 34 si parla di rappresentanze, e d'impiego di fondi. Ma io domando, tutte le volte che negli statuti delle rispettive Casse di risparmio non sia data alle loro amministrazioni la facoltà di impiegare i fondi o una parte di essi in operazioni di credito agrario, non crede l'onorevole ministro, che è stato così sollecito di proseguire fino a quest'ultima ora la legge sul credito agrario, che è una legge veramente aspettata da tutti coloro che s'interessano dell'agricoltura nazio-

nale, non crede opportuno, dico, di includere in questo articolo 16 qualche cosa, che renda il capitale delle Casse di risparmio un coefficiente favorevole per l'applicazione della legge del credito agrario? Domando uno schiarimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'articolo 16 del disegno di legge che io aveva presentato alla Camera, comprendeva la determinazione dei diversi modi d'impiego dei fondi delle Casse di risparmio. A questa formola se ne è sostituita un'altra; perchè anch'io mi convinsi essere malagevole ed imperfetto il voler determinare tassativamente tutti i modi di impiegare i capitali delle Casse di risparmio. Per il che d'accordo con la Commissione formulai una disposizione, con la quale si dicea che le Casse di risparmio dovessero impiegare i loro capitali nei modi consentiti dagli statuti. Quindi è lasciata ampia libertà in ciascuno statuto di determinare per ciascuna Cassa di risparmio i modi d'impiego. Vi è solamente una norma stabilita, quella cioè contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 16, che nulla ha a che fare con la questione proposta dall'onorevole Florenzano.

Io, autore della legge sul credito agrario, desidero che le Casse di risparmio diano il loro, più che utile, necessario coefficiente alla legge stessa.

Ma l'articolo 16 non si oppone a questa azione, che il Ministero deve spiegare verso di esse.

Io certamente non posso obbligare le Casse di risparmio a determinare un modo di impiego piuttosto che un altro; posso esercitare la mia azione di consiglio verso di esse, come l'esercitai sino ad ora e come l'eserciterò, quando diventerà legge quel disegno di legge, che stamane la Camera ha votato.

Eserciterò tutta questa azione nel senso, che tra i modi, consentiti dai rispettivi statuti, vi siano anche le cartelle agrarie.

E, ripeto, lo sto facendo anche oggi; a cominciare dalla Cassa di risparmio di Milano, fino all'ultima delle nostre Casse di risparmio.

Ma l'articolo 16 non credo che possa subire delle altre modificazioni; mi pare anzi che debba essere votato così, come è, perchè reputo questa la formola più corretta e più precisa che si possa adottare.

Mussi. Domando di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sono quindi d'accordo nel desiderio dell'onorevole Florenzano, ma trovo che l'articolo non vi potrebbe in nessun modo provvedere, perchè allora rientreremmo in quel sistema che la Commissione e la Camera hanno abbandonato.

Con queste dichiarazioni l'onorevole Florenzano può dichiararsi soddisfatto, fidando nell'opera del Ministero e nella benemerenzza di questi istituti, i quali, certo, vorranno concorrere all'esecuzione della legge sul credito agrario.

Presidente. Onorevole Mussi, ha facoltà di parlare.

Mussi. Io pregherei l'onorevole Florenzano di volersi accontentare della dizione dell'articolo 16, anche per non rimandare nuovamente davanti al Senato questo disegno di legge.

Stando alla dizione del disegno di legge, pare a me che sia possibilissimo l'accontentare e l'assecondare interamente le idee dell'onorevole Florenzano.

Credo anzi che qualche Cassa di risparmio in questi giorni stessi, stia prendendo delle deliberazioni per venire in soccorso del credito agrario.

Per queste ragioni, non dilungandomi di più, io raccomando alla Camera l'accettazione dell'articolo 16, come è formulato.

Florenzano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Florenzano. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e la cortese raccomandazione dell'onorevole Mussi non insisterò nella mia questione. Solamente io prendo atto delle dichiarazioni esplicite fatte dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio; giacchè per conto mio, credo e mi pare che tutti in questa Camera abbiano la stessa opinione, che quest'articolo 16 abbia grandissima importanza, poichè dalla sua applicazione e dalla destinazione che può avere a beneficio dell'agricoltura una parte dei fondi delle Casse di risparmio, dipende in gran parte l'attuazione della legge del Credito agrario; tanto più che nell'ultimo congresso di Bologna, di alcuni mesi fa, nel quale si recarono i rappresentanti di molte Casse di risparmio questa questione fu trattata, dimostrandochè una tendenza nel paese in questo senso già si è dimostrata. Io ritenevo che non fosse un male che di questo argomento si dicesse una parola nella legge; ad ogni modo comprendo che il Governo nel proporci questo disegno di legge non poteva imporre altro limite che quello riferibile alle Casse dei depositi e prestiti, come si è

fatto, e che sulle Casse di risparmio doveva limitarsi a fare delle raccomandazioni.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato l'articolo 16.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli):

“ Art. 17. Le Casse di risparmio devono sempre destinare i nove decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto. L'altro decimo, ed anche una parte maggiore, una volta che la massa di rispetto sia giunta e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, può essere assegnato ad opere di beneficenza o di pubblica utilità o ad incremento dell'Istituto fondatore. ”

“ Art. 18. La riforma, o le modificazioni degli statuti debbono essere fatte allontanandosi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori.

“ La iniziativa per le Casse fondate da associazioni di persone può essere assunta dall'assemblea generale dei soci od anche da una minoranza di essi determinata dallo statuto.

“ Per le Casse fondate da enti morali può essere assunta dall'ente fondatore.

“ Per quelle di fondazione mista provvederà lo statuto. ”

“ Art. 19. Esaurita la procedura prescritta agli articoli 2 e 3 e quando lo statuto approvato sia conforme al disposto dei precedenti articoli, il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio di Stato, promuove il decreto reale che istituisce la Cassa di risparmio, le attribuisce il carattere di ente morale e ne approva lo statuto.

“ Colla stessa procedura il ministro di agricoltura, industria e commercio, previo il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa, e sentito il Consiglio di Stato, promuove il decreto di approvazione delle riforme e modificazioni degli statuti, richieste a forma dell'articolo 18. ”

“ Art. 20. Oltre le esenzioni stabilite a favore delle Casse di risparmio dalle leggi sul bollo e registro, vanno pure esenti dalle tasse di bollo e registro i loro atti costitutivi, le modificazioni di essi e le procure speciali, che possono occorrere per il ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi. ”

“ Art. 21. Le Casse di risparmio pagano la tassa di ricchezza mobile per i portatori dei libretti, salvo rivalsa, e la pagano inoltre sugli avanzi netti annuali.

“ Nell'accertamento dei redditi di ricchezza

mobile delle Casse di risparmio si seguono le norme dell'articolo 61 della legge 24 agosto 1877 (testo unico) n. 4021 (serie 2ª). „

“ Art. 22. Il servizio dei depositi indicati nell'articolo 14 è regolato in quanto li concerne, dal Codice di commercio e dalle leggi speciali sugli Istituti di credito ed è sottoposto alle tasse comuni; come lo sono gli atti per ogni sorta d'impiego di capitali delle Casse di risparmio. „

“ Art. 23. Le Casse di risparmio sono soggette alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. „

“ Art. 24. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è in facoltà di fare eseguire ispezioni periodiche e straordinarie.

“ I risultati delle ispezioni devono sempre essere comunicati all'Amministrazione della Cassa. „

“ Art. 25. Quando dalla ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda della Cassa di risparmio o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rilevinno gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di promuovere, mediante decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio. „

“ È concessa la stessa facoltà al Ministero predetto nel caso in cui una Cassa di risparmio non si uniformi a quanto è prescritto dai numeri 2 e 4 dell'articolo 31 della presente legge.

“ Nell'atto dello scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio è nominato un commissario regio, il quale provvede nel termine di tre mesi alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite nello statuto organico della Cassa stessa. „

“ Art. 26. Quando dall'ispezione venga accertata una perdita per somma non minore della metà del patrimonio, quale risulta alla fine del precedente esercizio, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, può promuovere, mediante decreto reale, lo scioglimento e la liquidazione dell'Istituto, salvo il caso in cui le persone o gli enti che lo istituirono ricostituiscano, nel termine di un mese dall'avvenuto accertamento, un capitale sufficiente perchè la Cassa possa riprendere e continuare regolarmente le operazioni a forma del proprio statuto.

“ I liquidatori sono nominati dal Ministero, e la liquidazione ha luogo con le norme stabilite dal Codice di commercio per la liquidazione delle Società anonime. „

“ Art. 27. Le Casse di risparmio debbono tra-

smettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio i loro bilanci consuntivi annuali, debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data dell'approvazione; debbono inoltre inviare allo stesso Ministero la situazione dei conti alla fine di ogni semestre, compilata secondo le forme che sono stabilite nel regolamento. „

“ Art. 28. Nessun Istituto che non sia regolato ai termini della presente legge, può assumere il titolo di Cassa di risparmio ancorchè eserciti talune delle operazioni da essa attribuite alle Casse di risparmio. „

“ Art. 29. Sono puniti con pena pecuniaria sino a lire tremila gli amministratori, i direttori degli Istituti e i soci responsabili, che contravvengono alle disposizioni dell'articolo precedente.

“ Sono parimenti puniti con la stessa pena pecuniaria, salve le pene maggiori comminate dal Codice penale, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle Casse di risparmio:

1. che comincino le operazioni prima di avere adempiuto alle condizioni e di avere ottenuta l'autorizzazione sovrana, in conformità della presente legge;

2. che abbiano contravvenuto alle disposizioni dello statuto, rispetto ai modi d'impiego dei depositi ed alle disposizioni degli articoli 6 e 17 della presente legge;

3. che ritardino la compilazione dei bilanci e delle situazioni semestrali dei conti oltre due mesi rispettivamente dall'epoca prescritta dallo statuto e dalla scadenza del semestre;

4. che nei detti documenti, nelle relazioni e in qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'assemblea dei fondatori e soci, al Consiglio di amministrazione o al Governo, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della Cassa, o abbiano scientemente, in tutto o in parte, nascosti i fatti riguardanti le condizioni medesime. „

“ Art. 30. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, accertate le contravvenzioni, ne farà denuncia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle penalità di che nell'articolo precedente. „

“ Art. 31. La presente legge si applica anche alle Casse di risparmio legalmente costituite all'entrata in vigore di essa, salvo le disposizioni transitorie seguenti:

1. Le Casse di risparmio fondate da Istituzioni di beneficenza o da altri Corpi morali o col loro concorso, che abbiano il patrimonio o la gestione congiunta con quella dell'ente fondatore,

le quali intendono giovare dei benefici della presente legge, devono ottemperare alle disposizioni dell'articolo 4 nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge;

2. Le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'articolo 15, quando li possiedono in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti o di leggi speciali, possono essere autorizzate a conservarli dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; in tutti gli altri casi debbono alienarli nel termine di dieci anni, salva sempre l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'articolo 15;

3. La disposizione dell'articolo 3 riguardante il minimo del primo fondo di dotazione non si applica alle Casse di risparmio attualmente esistenti;

4. Il termine di tre anni a decorrere dalla promulgazione della presente legge, è accordato alle Casse di risparmio esistenti per conformarsi alle altre disposizioni della legge stessa. Quelle che non vi si uniformeranno cesseranno di intitolarsi Casse di risparmio;

5. Quelle che avessero assunto un carattere di Società civile o commerciale debbono mutare il titolo dentro un anno dalla promulgazione della presente legge;

6. Gli statuti delle Casse di risparmio fondate da Opere pie o da Confraternite e esistenti all'entrata in vigore della presente legge, ogniquale volta più non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, ad iniziativa del ministro di agricoltura, industria e commercio, sul parere favorevole del Consiglio di Stato.

« Questa facoltà non potrà esercitarsi che entro un anno dalla promulgazione della presente legge. »

« Art. 32. Con decreto reale, sentiti la Commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro e il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge. »

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge domani in principio di seduta, non potendosi nella seduta pomeridiana d'oggi, procedere alla votazione che di tre disegni di legge, che furono già approvati per alzata e seduta, uno nella tornata di ieri e due in questa stessa tornata mattutina.

Discussione del disegno di legge: Convenzione con la Navigazione generale italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez ed Aden.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Convenzione con la Navigazione generale italiana per un servizio postale e commerciale fra Suez ed Aden.

Si dia lettura del disegno di legge.

Fortunato, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 165-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Cavallini. Chiedo di parlare. (*Conversazioni*).

Presidente. Parli pure. Prego di far silenzio.

Cavallini. Mi permetto di fare una semplice raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici; raccomandazione che spero sarà accettata anche dal mio egregio amico Solimbergo.

Veggio all'articolo 16 della convenzione, che il concessionario sarà obbligato a trasportare gratuitamente gli ispettori delle poste, ecc.; mentre ai membri del Parlamento si accorda solo la riduzione del 50 per cento. Ora, trattandosi di un onere piccolissimo, come sarebbe quello di concedere il viaggio gratuito ai deputati e ai senatori, mi pare che la mia raccomandazione potrebbe essere accolta. Credo che non ci sia nessun pericolo di abusi, perchè pochi di noi si prenderanno il divertimento di andare a visitare i nostri deliziosi possedimenti africani.

Osservo poi, che è sconveniente il comprendere nello stesso articolo i deputati coi detenuti. (*Si ride*). Se non volete concedere ai legislatori che quello che date ai detenuti, non confondeteli almeno in un solo articolo. (*Parità*).

Presidente. Onorevole ministro....

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Per me, terrò gran conto della raccomandazione fattami.

Presidente. Onorevole relatore...

Solimbergo, relatore. Come può la Commissione tener conto praticamente, efficacemente, della raccomandazione dell'onorevole Cavallini? Si tratta di una convenzione, e non si può modificare; bisogna o accettarla, o rigettarla.

Presidente. La Camera ha sempre diritto di imporre che la convenzione sia modificata. Non bisogna mettere in dubbio un diritto, che spetta al Parlamento.

Solimbergo, relatore. Mi guarderei bene dal mettere soltanto in dubbio un tale diritto. Ma l'onorevole presidente mi concederà che accettando anche una così lieve modificazione, la Com-

missione non sarebbe più in grado di assicurare l'esito della convenzione, ch'è subordinato allo accordo delle due parti contraenti.

L'onorevole ministro ha detto che terrà conto, s'è possibile; e va bene; ciò lo riguarda. Era però debito mio di far presente questa circostanza alla Camera.

Farò poi osservare all'onorevole mio amico Cavallini che non si tratta già d'un viaggio diretto, dall'Italia al nostro possedimento di Massaua; ma di un servizio limitato al Mar Rosso. L'itinerario è questo: Suez, Massaua, Assab, Aden. Così che se gli onorevoli membri del Parlamento volessero recarsi nella nostra colonia, e per molti sarebbe utilissimo, dovrebbero, anzitutto, profittare dei vapori italiani delle Compagnie sussidiate dallo Stato, che fanno il servizio delle Indie, e viaggiare fino a Suez colla riduzione del 50 per cento; e poi proseguire, profittando del nuovo servizio del Mar Rosso, fino a Massaua o ad Assab, colla riduzione stessa del 50 per cento. In questa convenzione, insomma, non si fa altro che estendere al breve tratto Suez-Massaua la riduzione, che si gode pel rimanente del viaggio.

Forse, non lo nego, sarebbe stato opportuno e conveniente di stabilire addirittura la gratuità del viaggio, in favore dei membri del Parlamento, per tutto il percorso dall'Italia alla colonia italiana; ma allora anche le condizioni contrattuali sarebbero state forse diverse e più gravi. Oltrechè, come ho detto, chiamati a esaminare questa Convenzione, noi della Commissione non potevamo non conformare a questo riguardo le disposizioni di questo contratto a quelle contenute ne' capitoli generali. E con questo credo d'aver risposto alle osservazioni dell'onorevole deputato Cavallini.

Presidente. Procederemo oltre.

Questa osservazione voramente avrebbe trovato il suo posto poi nella lettura della convenzione, che fa parte integrante dell'articolo 1.

“ Art. 1. È approvata la qui unita convenzione stipulata il 3 novembre 1885, per lo Stato dai ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e commercio e delle finanze reggente il Ministero del tesoro, con la Navigazione generale italiana, rappresentata dal commendatore Giovanni Laganà in virtù di regolare mandato del Consiglio di amministrazione della Società stessa, per un servizio settimanale fra Suez ed Aden, con scali nei porti intermedi, convenzione modificata dalla dichiarazione qui annessa. ”

Si dà lettura della convenzione e della dichiarazione che fanno parte di quest'articolo 1.

Fortunato, segretario, legge:

“ CONVENZIONE

per un servizio regolare di navigazione a vapore fra Suez ed Aden con approdi ad altri scali del Mar Rosso.

“ Il ministro dei lavori pubblici, quello di agricoltura, industria e commercio e quello delle finanze, reggente il Ministero del Tesoro, a nome dello Stato;

“ Il signor commendatore Giovanni Laganà, a nome della Società di navigazione da esso rappresentata, in virtù di regolare mandato contenuto nella deliberazione del Consiglio di amministrazione, in data del 23 ottobre 1885, allegato alla presente convenzione;

“ Hanno concertato e stipulato quanto segue:

“ Art. 1. Il concessionario si obbliga di eseguire ogni settimana, un servizio di navigazione a vapore postale e commerciale nel Mar Rosso e nel golfo di Aden fra Suez ed Aden con scali a Suakim, Massaua ed Assab.

“ Art. 2. L'orario sarà determinato dalla Direzione generale delle poste. Le partenze dai punti estremi potranno essere ritardate od anticipate nell'interesse o per le esigenze del servizio per ordine della Direzione generale delle poste.

“ Art. 3. Il Governo ha facoltà di modificare in tutto od in parte l'itinerario suindicato, di aumentare gli approdi o di sopprimerne alcuni, di far toccare qualche porto della costa asiatica e di prolungare la linea a Berbera e ad altri scali, compatibilmente col materiale d'obbligo, di cui all'articolo 5.

“ Le variazioni, di cui sopra, dovranno incominciare un mese dopo la notificazione al concessionario. Per questi cambiamenti il concessionario avrà diritto ad un compenso in ragione della maggiore percorrenza, da liquidarsi in base alla quota proporzionale per lega risultante dalla sovvenzione determinata dall'articolo 21.

“ Le distanze nautiche saranno stabilite dal Ministero della marina. ”

“ Art. 4. La sorveglianza del servizio spetta alla Direzione generale delle poste.

“ La vigilanza suddetta è esercitata dai consoli di Sua Maestà residenti nei porti toccati dai piroscafi adibiti alla navigazione contemplata nella presente convenzione, designati dall'amministrazione delle poste.

“ L'azione di questi commissari del Governo consiste nel vigilare allo esatto adempimento degli

obblighi contrattuali e nel segnalare le infrazioni che potessero verificarsi. »

“ Art. 5. Il concessionario dovrà destinare a questo servizio non meno di tre piroscafi della stazzatura minima ciascuno di cinquecento tonnellate nette, aventi la velocità normale non inferiore a dieci nodi all'ora.

“ Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere i piroscafi alla prova in circostanza di ordinaria navigazione.

“ Il tonnello sarà determinato secondo le norme dei reali decreti 11 marzo 1873 e 30 luglio 1882.

“ I piroscafi dovranno essere di proprietà del concessionario, di solida costruzione, provvoluti di buona macchina, secondo gli ultimi sistemi e tali da soddisfare le esigenze della navigazione ed a tutte le prescrizioni delle vigenti leggi marittime, nonchè da poter corrispondere pienamente e costantemente tanto pel servizio dei viaggiatori che delle merci.

“ Detti piroscafi inalbereranno la bandiera italiana e quella postale. »

“ Art. 6. In caso di avarie, di pulitura od altro di alcuno dei piroscafi adibiti normalmente al servizio, il concessionario dovrà sostituirlo nel più breve tempo possibile e non mai oltre un mese. Nel caso in cui qualcuno dei piroscafi d'obbligo si rendesse incapace alla navigazione o naufragasse, il concessionario dovrà pure provvedere alla sua sostituzione nel termine di un mese. In tali casi il servizio sarà ridotto quindicinale, con diminuzione proporzionale della sovvenzione. Il ritardo frapposto a sostituire i piroscafi nei casi suaccennati, oltre un mese, sarà punito con multa di lire cento per ogni giorno di ritardo nello eseguire la prima corsa d'obbligo da uno dei due punti estremi. »

“ Art. 7. Il concessionario ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti i pieghi di corrispondenza postale senza limitazione di peso, dei pacchi postali, dei gruppi di numerario concernente il servizio di posta, compresi i versamenti dei regi consoli, nonchè degli stampati, carte, provviste ed altro piccolo materiale relativo ai servizi governativi e come tale inserito sul foglio di via. Il concessionario sarà responsabile dei danni risultanti al Governo per perdite, avarie o manomissione dei dispacci, pacchi, ed oggetti ad esso affidati, salvo il caso di forza maggiore.

“ La gratuità e responsabilità del servizio postale si estende anche agli altri scali del Mar Rosso, che, previo il consenso del Governo, fossero toccati fa-

coltativamente dai piroscafi addetti alla navigazione di cui nella presente convenzione. »

“ Art. 8. Il concessionario dovrà destinare sui piroscafi un locale adatto e bene riparato per collocarvi gli oggetti postali.

“ Questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli oggetti stessi affidata al capitano del piroscavo sotto la sua responsabilità. »

“ Art. 9. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese per lo sbarco ed imbarco dei dispacci, dei pacchi, dei gruppi e degli altri oggetti postali negli scali intermedi ed in quelli capolinea, ritirandoli e consegnandoli agli uffici postali o sanitari o consolari dei rispettivi scali.

“ Nei porti di Suez ed Aden dovrà parimenti a proprie spese provvedere al trasbordo degli oggetti anzidetti da e sui piroscafi nazionali ed esteri in coincidenza nei detti porti sia verso l'Italia che verso le Indie.

“ Il trasporto degli oggetti in parola ed il trasbordo da piroscavo o piroscavo dovranno compiersi con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

“ Le operazioni postali dovranno avere la precedenza su quelle commerciali. »

“ Art. 10. Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e del loro trasporto è dovuto interamente all'amministrazione delle poste.

“ Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle consegnate dagli uffici postali italiani ed esteri. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti sarà punita a norma delle leggi stesse.

“ A bordo dei piroscafi potrà essere collocata, per cura dell'amministrazione postale, una cassetta per la impostazione delle corrispondenze, la quale sarà consegnata, per la vuotatura, agli uffici designati all'articolo precedente, insieme ai dispacci. »

“ Art. 11. Il concessionario si obbliga al trasporto dei viaggiatori e delle merci per e fra gli scali contemplati dalla presente convenzione.

“ I noli pel trasporto di viaggiatori e merci non saranno superiori a quelli stabiliti dalle altre Società sussidiate che esercitano la navigazione regolare col Mar Rosso. »

“ Art. 12. Il concessionario sarà obbligato al trasporto del personale, del materiale e dei quadrupedi delle amministrazioni della guerra e della marina alle condizioni, che saranno determinate da apposite convenzioni.

“ In mancanza di speciali convenzioni i prezzi di trasporto non potranno in verun caso essere superiori a quelli della convenzione del 15 dicembre 1877, approvata con decreto del 22 dello stesso

mese e risultanti dettagliatamente dal § 27 della istruzione per l'esecuzione della convenzione predetta, pubblicata il 18 maggio 1878, colla avvertenza che riguardo alle persone rimarranno costanti per le percorrenze oltre cento leghe i prezzi unitari stabiliti per le percorrenze da una a cento leghe, mentre pel materiale di peso il nolo fra le cento e duecento leghe sarà quello indicato nell'anzidetta tariffa di lire 2.90 al quintale, con aumento di centesimi venti per ogni 50 leghe o frazione di 50 leghe, e per quintale nei percorsi al di là delle 200 leghe. »

“ Art. 13. Un mese dopo l'approvazione per legge della presente convenzione, il concessionario presenterà un prospetto delle tariffe da applicarsi ai viaggiatori ed alle merci per gli scali toccati da' suoi piroscafi. Tale prospetto dovrà essere approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio nonchè dal Ministero della guerra per quanto riguarda i trasporti militari.

“ In caso di disaccordo sarà nominato un Consiglio d'arbitri, composto di un delegato della Società e di un delegato del Governo, i quali ne nomineranno un terzo. Se sulla designazione del terzo arbitro non vi sarà accordo, la scelta sarà devoluta al presidente del tribunale civile di Roma.

“ La Società ed i suoi agenti non potranno fare per conto loro od in società con altre persone operazioni commerciali di trasporto sulle linee contemplate nella presente convenzione. »

“ Art. 14. Il prodotto del trasporto dei viaggiatori e delle merci è devoluto al concessionario. »

“ Art. 15. Per facilitare il trasporto dei passeggeri e delle merci, il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo, da affidarsi possibilmente a connazionali. Il concessionario sarà pure obbligato a stabilire servizi cumulativi fra la linea, di cui nel presente contratto e quella esercitata dal concessionario stesso da e per le Indie, affinché i viaggiatori possano proseguire il loro viaggio senza provvedersi di nuovi biglietti ed i bagagli e le merci di qualsiasi natura possano essere trasportati da un punto all'altro, senza bisogno di persone intermediarie nei porti di transito. Le tariffe pel servizio cumulativo non potranno mai essere superiori a quelle praticate da altre Società sovvenzionate per le medesime percorrenze e dovranno essere presentate, per l'approvazione, al Governo, come è detto all'articolo 13. »

“ Art. 16. Il concessionario sarà obbligato a trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gli ispet-

tori delle poste, e con la riduzione del 50 per cento, parimenti escluso il vitto:

a) i membri del Parlamento, gli impiegati civili e militari che viaggiano per ragioni di servizio e le loro famiglie;

b) i componenti le spedizioni scientifiche riconosciute dal Governo e gli allievi degli istituti nautici;

c) in terza classe i condannati civili e militari, tenendoli segregati dagli altri viaggiatori con la relativa scorta. Tale riduzione sarà applicabile pei condannati suddetti che, scontata la pena, ritorneranno in patria.

“ Gli indigenti e marinai naufraghi che dall'estero ritornano in patria saranno trasportati a spese dello Stato al prezzo di lire 5 al giorno, compreso il vitto. Questi individui non potranno eccedere il numero di dieci per ogni viaggio, senza il consenso del concessionario.

“ Le richieste per siffatti trasporti dovranno essere rilasciate nel regno dall'amministrazione delle poste, e negli altri scali, di cui all'articolo 1, dai regi consoli od altre autorità che saranno designate. »

“ Art. 17. Nel caso di ritardo sia nelle partenze che negli arrivi tanto ad Aden che a Suez, non derivante da forza maggiore giustificata, il concessionario incorrerà in una multa di lire cinquanta per ciascuna delle prime sei ore di ritardo e di lire cento per ogni ora successiva.

“ Queste multe saranno raddoppiate quando fosse accertato che il ritardo ha origine dal tardivo imbarco delle merci. Omettendosi qualche viaggio non giustificato da causa di forza maggiore, il concessionario, oltre la perdita della corrispondente quota di sovvenzione per viaggio di andata e ritorno, sarà passibile di una multa di lire mille.

“ La mancanza di piroscifo per qualunque causa non costituirà caso di forza maggiore. Tralasciandosi, senza caso di forza maggiore giustificata, alcuno degli approdi di obbligo nelle corse eseguite, il concessionario sarà passibile di una multa di lire cinquecento.

“ L'ammontare delle multe sarà ritenuto sulla sovvenzione. »

“ Art. 18. Verificandosi sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra od alla riduzione per misure quarantenarie, di cui ai seguenti articoli, il Governo potrà far continuare il servizio da altra impresa a spese e rischio della Società, dopo avere, con semplice lettera stragiudiciale, eccitato il concessionario ad eseguire il servizio. Tale in-

vito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora, salvo al Governo di richiedere la risoluzione del contratto, che potrà per questo solo motivo essere pronunciata dal tribunale competente. „

“ Art. 19. In caso di guerra sarà in facoltà del Governo di far continuare o sospendere il servizio. Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumerà la garanzia dei piroscafi e di ogni cosa relativa al servizio stesso per qualunque danno derivante dalle cause di guerra. Nel caso di sospensione di servizio e per tutto il tempo della sospensione cesserà la sovvenzione governativa e sarà accordata un'equa indennità da fissarsi di comune accordo od a giudizio di arbitri, secondo le disposizioni dell'articolo 39 dei quaderni di oneri pel servizio vigente dell'Indo-Cina, approvato con legge 15 giugno 1877, n. 3880 (serie 2ª). „

“ Art. 20. In caso di contumacia la Società avrà facoltà di diminuire i viaggi nella misura della metà, corrispondendosi la quota di sovvenzione ordinaria per le corse mantenute e la indennità del 50 per cento per le corse soppresse.

“ In questo caso i noli stabiliti dalle tariffe potranno aumentare del 25 per cento.

“ Se per ragioni di contumacia il Governo ordinasse la soppressione totale del servizio, sarà corrisposta alla Società un'indennità corrispondente alla metà della sovvenzione normale pel tempo della soppressione. „

“ Art. 21. Pel servizio contemplato nella presente convenzione il Governo corrisponderà al concessionario, a rate mensili posticipate, l'annua somma di lire quattrocentottantamila (480,000). „

“ Art. 22. Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio di cui tratta la presente convenzione.

“ Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà uniformarsi pienamente al regolamento pei servizi postali marittimi in data 21 giugno 1877.

“ Tutte le difficoltà, a cui potesse dar luogo l'esecuzione e la interpretazione di alcune delle clausole del contratto, saranno definite dai Tribunali ordinari, salve quelle di competenza della marina, per le quali sarà arbitro fra le parti il Consiglio superiore di marina e quelle relative alle tariffe, sulle quali si dovrà pronunciare il Consiglio di arbitri, di cui all'articolo 13. „

“ Art. 23. Per lo esatto adempimento degli obblighi assunti, il concessionario estende a questo servizio la cauzione prestata per la navigazione delle Indie, di cui è cenno all'articolo 7 del relativo capitolato. „

“ Art. 24. Il presente atto sarà soggetto al di-

ritto fisso di una lira, ed andrà esente da ogni diritto proporzionale. „

“ Art. 25. La presente convenzione andrà in vigore un mese dopo la sua approvazione per legge, e durerà fino alla scadenza delle attuali convenzioni marittime, cioè non oltre il 31 dicembre milleottocentonovantuno.

“ Fatto a Roma in due originali il tre novembre milleottocentottantacinque. „

Il ministro dei lavori pubblici

FRANCESCO GENALA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

BERNARDINO GRIMALDI.

*Il ministro delle finanze
reggente il Ministero del tesoro*

AGOSTINO MAGLIANI.

Per la Navigazione generale italiana

GIOVANNI LAGANÀ.

Testimoni { SALIVETTO FELICE.
 { MARIO MANFRONI.

Registrato a Roma, il 6 novembre 1885 al registro 52, serie 3ª, n. 3916, Atti privati.

Ricevute lire una e venti centesimi.

Il controllore
(firmato)

Il ricevitore
(firmato)

Visto, per copia conforme
Il direttore generale delle Poste
G. B. TANTESIO.

DICHIARAZIONE.

“ Il sottoscritto firmatario della convenzione stipulata in Roma li 3 novembre 1885 per un servizio regolare di navigazione a vapore fra Suez ed Aden con approdi ed altri scali del Mar Rosso, accetta le seguenti modificazioni ed aggiunte alla convenzione stessa:

“ Art. 1. L'approdo a Suakim è soppreso.

“ Art. 6. Nei casi di avaria, di ordinaria riparazione e di pulitura od altro di alcuno dei piroscafi adibiti normalmente al servizio la Società si obbliga di mantenere, mediante il rimanente materiale, che fin d'ora garantisce essere a ciò sufficiente, non interrotto il servizio postale settimanale Suez-Massaua-Assab, e solo in detti casi si riserva la facoltà di ridurre da settimanale a quindicinale il tratto Assab-Aden. „

“ Art. 8 (aggiunta). Qualora l'Amministrazione delle poste credesse di destinare un impiegato ed un servente a bordo nel tragitto da Suez ed

Aden e viceversa, la Società si obbliga di assegnare, senza corrispettivo, un camerino con letto all'impiegato ed un posto di seconda classe al servente, non che un locale abbastanza spazioso per compiersi le operazioni postali.

“ L'impiegato prenderà posto alla tavola dei passeggeri di prima classe ed il servente a quella di seconda classe, a metà del prezzo di tariffa.

“ Art. 16. Il concessionario si obbliga a trasportare gratuitamente, escluso il vitto, il funzionario che sarà rivestito dell'autorità superiore a Massaua, i due funzionari civili capi di servizio da designarsi ed il primo interprete di Massaua.

Fatto in unico originale a Roma, quest'oggi 26 maggio 1888.

Per la Navigazione generale italiana
Direttore generale
LAGANÀ.

Visto: Il ministro dei lavori pubblici
SARACCO.

Visto: Il ministro di agricoltura, e commercio
GRIMALDI.

Visto: Il ministro delle finanze interim del Tesoro
MAGLIANI.

Visto, per copia conforme
Il direttore generale delle Poste
G. B. TANTESIO.

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

“ Art. 2. Per l'adempimento delle condizioni dell'accennata convenzione, il Governo del Re è autorizzato ad aggiungere al capitolo del Servizio postale e commerciale marittimo per l'esercizio 1888-89 e successivi la maggior spesa in ragione di lire quattrocentottantamila (480,000 lire) all'anno. ”

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà domani, in principio di seduta, alla votazione a scrutinio segreto.

Ora, l'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge: esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. Ma la Commissione fa osservare che sono state presentate diverse proposte di modificazioni e di emendamenti. Quindi essa chiede di poter esaminare queste proposte e fa istanza che la discussione di questo disegno di legge si faccia in una successiva seduta mattutina. (Sì! sì!)

Non essendovi obiezioni rimane così stabilito.

Discussione del disegno di legge per convalidazione del regio decreto 12 aprile 1888, n. 5351 (serie 3ª), che modifica la tariffa generale per le dogane rispetto ai dazi di entrata sui pesci marinati e sott'olio.

Presidente. Ora, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per convalidazione del regio decreto 12 aprile 1888, n. 5331 (Serie 3ª), che modifica la tariffa generale per le dogane rispetto ai dazi di entrata sui pesci marinati e sott'olio.

Si dia lettura del disegno di legge:

Fortunato, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* È convertito in legge il regio decreto 12 aprile 1888, n. 5331 (serie 3ª), che modifica la tariffa generale per le dogane rispetto ai dazi di entrata sui pesci marinati e sott'olio, compreso il tonno. ”

Presidente. La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà domani, in principio di seduta, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Ora, l'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge per costruzione di nuove opere marittime e lacuali nel novennio 1889-98. Ma, vista l'ora tarda, io propongo alla Camera di rimettere ad altra seduta questo disegno di legge che può sollevare qualche discussione.

Oggi alle due si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: Autorizzazione di spesa straordinaria per provvedere alla residenza del Parlamento nazionale; Modificazioni alla legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (Serie 3ª), sull'ordinamento del credito agrario; Modificazioni alla legge 13 gennaio 1888, n. 2892 (Serie 3ª), pel risanamento della città di Napoli. Gli altri disegni di legge, già votati per alzata e seduta, saranno votati a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

La seduta termina alle 11.45.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

